

DETERMINA DIRIGENZIALE

AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

N° 1001 del 27/06/2019

| | |
|-----------------|---|
| Oggetto: | FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA BIENNALE PER STRUMENTO ICP-MS S/N IP0912M011 IN DOTAZIONE AL DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FKV S.R.L. AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA NEL BANDO "SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE" |
|-----------------|---|

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Estensore | Rita Aloisio |
| Responsabile del Procedimento | Giovanni Tremante |
| Posizione Organizzativa | Giovanni Tremante |

PREMESSO

CHE il Distretto Provinciale di Pescara ha in dotazione, presso i laboratori della Sezione Chimica Ambientale, uno strumento ICP con rivelatore di massa "ICPMS VARIAN 820 MS" (composto da: ICP Mass Spectrometer Varian 820-MS s/n IP0912M011, Autocampionatore "SPS Sample Preparation System" s/n AY0912M047, Chiller "Watcool" s/n 1730009 , acquistato nell'ambito della Convenzione Arta-Regione Abruzzo "Progetto Inquinamento Diffuso", con Delibera n°117 del 12.10.2009 di aggiudicazione di procedura aperta sopra soglia europea ai sensi del D.Lgs.163/2006, dalla società VARIAN S.p.a. di Leini (TO);

CHE l'Agenzia, giusta Determina Dirigenziale n°706 del 24.07.2017 ha provveduto ad affidare alla società FKV S.r.l. di Torre Boldone (BG), il servizio di manutenzione dello strumento ICP-MS s/n IP0912M011, di produzione ex Varian Spa, in dotazione al Distretto di Pescara, per il periodo di due anni dal 2017 al 2019, al costo complessivo di € 9.000,00 + iva (€ 10.980,00 iva inclusa) ed annuale pari ad € 4.500,00 + iva (€ 5.490,00 iva inclusa);

ACQUISITA la nota, allegata alla presente (**Allegato 1**), indirizzata all'Ufficio Acquisti di Beni e Servizi, Contratti" dell'Arta a firma del Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, acquisita al ns.Prot.n°0031332 del 25.06.2019, avente ad oggetto "*Richiesta contratto di manutenzione su strumento da laboratorio ICP-MS*", con cui si fa richiesta di procedere all'attivazione di un nuovo contratto di manutenzione biennale per il suddetto strumento, utilizzato per tutte le determinazioni, con prove accreditate, di metalli in acque destinate al consumo umano, superficiali e sotterranee, compresi i campioni di acque dei monitoraggi regionali provenienti dalla provincia di L'Aquila;

PRESO ATTO che nella suddetta richiesta viene specificato che per le suddette motivazioni "*è essenziale che lo strumento sia sempre efficiente e che, in caso di guasto, possa essere garantito un rapido intervento di riparazione*";

ACQUISTA l'Offerta N°AJAA 00759 544 19 del 18.02.2019, richiesta autonomamente dal RUP ed allegato al presente provvedimento (**Allegato 2**), formulata dalla ditta FKV Srl di Torre Boldone (BG) per la fornitura della manutenzione biennale sullo strumento ICP-MS, il cui ammontare complessivo è pari ad € 9.000,00 + € 1.980,00 di IVA al 22% (€ 10.980,00 IVA inclusa);

ACCERTATE la congruità del prezzo relativo allo strumento di cui trattasi e la sussistenza della qualificazione professionale del fornitore FKV Srl, società con specifica competenza nel settore della produzione e del commercio di strumenti per analisi delle acque;

ACCERTATA altresì la convenienza della fornitura in quanto la ditta ha mantenuto i medesimi prezzi del contratto precedente la cui quotazione risale al 2017;

RILEVATO che il contratto di manutenzione in corso è in scadenza nel mese di luglio 2019;

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;

VISTO l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", in virtù del



quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

VERIFICATO, in seguito a consultazione del sito web della CONSIP (www.acquistinretapa.it), che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando “SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE”;

VISTO il principio di rotazione degli affidamenti, che trova la sua fonte di regolazione normativa nell'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, applicato agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e chiarito dai punti 3.6 e 3.7 delle linee guida ANAC n. 4/2018, secondo cui:

- negli appalti sotto-soglia il criterio della rotazione viene applicato sia agli inviti che agli affidamenti effettuati dalla stazione appaltante;
- la verifica, ai fini della rotazione, riguarda solo l'affidamento precedente a quello in corso e solo nei casi in cui i settori merceologici e le categorie di opere siano gli stessi – quindi non si possono invitare o affidare appalti sotto-soglia a soggetti che abbiano partecipato o siano contraenti uscenti dell'appalto precedente per gli stessi settori o categorie;
- il principio della rotazione non si applica nei casi di procedure ordinarie o aperte al mercato;
- il soggetto invitato o il contraente uscente di un appalto sotto-soglia non può essere invitato all'appalto successivo anche se quest'ultimo è un affidamento diretto;
- la stazione appaltante, con uno specifico regolamento interno, può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico e applicare il principio della rotazione solo agli affidamenti della stessa fascia;
- l'eventuale affidamento o reinvitato al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede una motivazione adeguata (affidabilità dell'operatore, idoneità a fornire prestazioni coerenti, andamento dell'appalto precedente affidato allo stesso contraente);

RITENUTO opportuno e necessario, nel caso specifico della fornitura di cui alla presente determina, derogare al suddetto principio secondo quanto consentito dalla normativa vigente, per le seguenti motivazioni:

- particolare struttura del mercato e conseguente assenza di alternative: in seguito a indagine di mercato effettuata dal RUP la ditta FKV S.r.l. risulta unica in territorio italiano in grado di effettuare la fornitura;
- esecuzione delle pregresse prestazioni, da parte del fornitore, in modo eccezionale



secondo le prescrizioni del contratto: nell'ambito del precedente rapporto contrattuale il fornitore ha eseguito le prestazioni a regola d'arte e secondo quanto richiesto dal contratto stesso, sia con riferimento ai tempi degli interventi tecnici sia per quanto riguarda la qualità alta delle prestazioni;

- competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento: rispetto alla media dei prezzi riferiti a contratti della stessa natura, il costo quotato per la presente fornitura è ritenuto congruo e sicuramente competitivo, soprattutto in considerazione del mantenimento, da parte del fornitore, dei medesimi prezzi di due anni addietro riferiti alla medesima fornitura, quindi senza alcun aumento di costo;
- esclusività della prestazione come da dichiarazione della stessa Ditta FKV srl **(Allegato 3)**

DATO ATTO che, per le suddette motivazioni, il riaffido al pregresso affidatario può ritenersi legittimo e coerente con le indicazioni dell'ANAC e della vigente normativa;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.36 "Contratti sotto soglia", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *"l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese"* (comma 1), specificando che *"...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità..."* (comma 2) *"...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici..."* (lett a));

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

VISTO l'art.63 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *"nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti"* (comma 1), specificando che *"nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo' essere utilizzata..."* (comma 2) *"...quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico..."* (lett b) nella circostanza in cui *"la concorrenza e' assente per motivi tecnici"* (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica *"solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione*



artificiale dei parametri dell'appalto”;

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell'impossibilità dovuta all'assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall'esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

PRESO ATTO che la ditta FKV Srl, con propria “Dichiarazione di esclusività” (**Allegato 3**), confermando la propria esclusiva per quanto riguarda il servizio di riparazione oggetto della presente fornitura, dichiara *“di essere la distributrice esclusiva sul territorio italiano della società Analytik Yena AG, produttrice di ICP-MS, oltre che responsabile unica della commercializzazione di strumentazione, parti di ricambio e del materiale di consumo dell'intera gamma proposta; il contratto in essere tra Analytik Yena ed FKV prevede l'obbligo di esecuzione delle installazioni, corsi di addestramento, after-sale service e supporto analitico gratuito”;*

PRESO ATTO che la società FKV S.r.l. si trova nella condizione di fornitore esclusivo in territorio italiano della fornitura di cui alla presente determina;

CONSAPEVOLE che l'affermata infungibilità attesta che, per le ragioni di natura tecnica specificate, la fornitura della riparazione in oggetto può, per la documentazione fornita, essere affidata unicamente alla ditta FKV S.r.l. in quanto esclusivista unica per la fornitura richiesta, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico offerente;

VISTO l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che “nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficoltà tecniche sproporzionate” (comma 3, lett b));*

CONSIDERATO che la fornitura dell'intervento tecnico di riparazione sullo strumento di cui trattasi, la cui esecuzione risulta necessaria al ripristino della piena funzionalità dello strumento stesso, risulta essere una consegna complementare effettuata dal fornitore originario, ovvero la ditta FKV Srl fornitrice dello strumento di cui trattasi, in quanto la manutenzione di un qualsiasi strumento prodotto e fornito da una ditta può senza alcun dubbio essere considerata complementare alla consegna dello strumento e di conseguenza l'eventuale affidamento dell'intervento necessario ad altra società e quindi l'eventuale esecuzione della riparazione da parte di tecnici non qualificati e/o non sufficientemente esperti della particolare meccanica dello strumento stesso, porterebbe incompatibilità e difficoltà tecniche consistenti;

DATO ATTO dell'urgenza della fornitura, considerata la scadenza del contratto stipulato in precedenza e la mancanza attuale di copertura sullo strumento, indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio, per di più a tutela della salute pubblica, finalizzato



all'individuazione di inquinanti nell'ambiente;

DATO ATTO che i presupposti per l'affidamento della fornitura suddetta sono i seguenti:

- presenza di ragioni tecniche individuate circa le caratteristiche tecniche e qualitative della fornitura di cui trattasi, avente ad oggetto l'assistenza tecnica di uno strumento altamente specializzato, distribuito dalla ditta che fornisce manodopera e consumabili adatti e compatibili con lo strumento oltre che precedente affidataria del servizio di assistenza tecnica;
- estrema urgenza di effettuare la fornitura in oggetto, in quanto trattasi di strumento ampiamente utilizzato per quotidiane attività analitiche imposte dalla legge istitutiva;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *"di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa"*;

VISTO che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D.lgs.50/2016;

VISTO che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del D.lgs.50/2016;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura propedeutica all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016, con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore FKV S.r.l. nel bando "SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE";

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di € 9.000,00 + IVA al 22%;

VISTO l'art.103 comma 11 del D.Lgs.50/2016 secondo cui *"È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità"*;

RITENUTO, pertanto, di non chiedere la cauzione definitiva, in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 14/01/2019 è stato adottato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente

ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere la manutenzione della strumentazione in dotazione ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dai laboratori ed



assegnate all'Arta dalla legge istitutiva;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell'art.26, c.3 del D.Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

ACQUISITO il DURC della ditta FKV S.r.l. Numero Protocollo INAIL 16925663, acquisito al ns.Prot.n°0031637 del 27.06.2019 (**Allegato 4**);

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 10.980,00 iva compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità, ripartita nel seguente modo:

- € 5.490,00 IVA inclusa per l'anno 2019
- € 5.490,00 IVA inclusa per l'anno 2020;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** dell'estrema urgenza di affidare il servizio di servizio di manutenzione ordinaria preventiva biennale per strumento ICP-MS s/n IP0912M011 in dotazione al Distretto Provinciale di Pescara, in quanto attualmente sprovvisto di copertura;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando "SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE";
- 3) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'interno del Mercato Elettronica (MEPA) con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore FKV S.r.l., abilitata al bando "SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE";
- 4) **DI INDIVIDUARE** nella persona della D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;
- 5) **DI DARE ATTO** che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- 6) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 10.980,00, al lordo di IVA al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità, ripartita nel seguente modo:



- € 5.490,00 IVA inclusa per l'anno 2019
- € 5.490,00 IVA inclusa per l'anno 2020;

7) **DI DARE ATTO** che il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z0E28FD657** (*Allegato 5*);

8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

9) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 27/06/2019

Il Dirigente della Sezione
TREMANTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

